



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. LUCILIO

Con Sezione ad Indirizzo Musicale

VIALE TRIESTE – 81037 SESSA AURUNCA (CE) - DISTR. N° 19

TEL. 0823/937127 – FAX 0823/681856

E-Mail ceic8a7004@istruzione.it; sito web www.icasessalucilio.edu.it

Cod. Mecc. CEIC8AZ004 – Cod. Fisc. 95015610611

PROTOCOLLO ANTI- BULLISMO E CYBERBULLISMO



*“LE PAROLE CHE SCELGO
RACCONTANO LA PERSONA CHE
SONO”
Parole o-stili.*

*“LA LEGGE SEGNA LA
L'ESISTENZA DI UNA SOGLIA,
DI UN LIMITE CHE E'
IMPOSSIBILE VALICARE”
Massimo Recalcati -“Patria
senza padri”*

PREMESSA

DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO:

Il **bullismo** è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono in un contesto di gruppo;
- Azioni continuative, persistenti e ripetute nel tempo;
- Azioni che mirano deliberatamente a fare del male o danneggiare qualcuno in vari modi;
- Violenza verbale, fisica o psicologica;
- Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola;

Il cyberbullismo

Il cyberbullismo, o cyberbullying, è il termine coniato da Bill Belsey, indica il bullismo che si manifesta nello spazio virtuale dei media digitali. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi

Parole o-stili.

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Differenze tra bullismo e cyberbullismo

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>



Gli attori del bullismo e del cyberbullismo

IL BULLO


Bullo dominante	Forte fisicamente e psicologicamente. Elevata autostima. Atteggiamento favorevole verso la violenza. Scarsa empatia. Atteggiamenti aggressivi. Elevate abilità sociali.
Bullo gregario	Bassa autostima- Ansioso. Poco popolare nel gruppo. Basso rendimento scolastico. Aiutante o sostenitore del bullo.
Bullo vittima	Subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato. Scarso controllo emozionale. Poco popolare nel gruppo.

LA VITTIMA

Vittima passiva	Soggetto passivo. Calmo –Sensibile-Insicuro. Contrario alla violenza. Non reattivo alle prepotenze.
Vittima provocatrice	Irrequieto- Iperattivo. Provoca e contrattacca. Ansioso. Bassa autostima. Poco integrato in classe.

GLI SPETTATORI

Sostenitori del bullo	Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare.
Difensori della vittima	Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.
Maggioranza silenziosa	Ha paura di essere a sua volta vittimizzata. Pensa che non facendo niente non è responsabile delle violenze. Pensa che restandone fuori non verrà punita dagli adulti. È più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Legge 29 maggio 2017, n.71
2. Articoli 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
3. Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
4. Direttiva MPI (Message passing interface) n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
5. Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”
6. Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e segg.;
7. Articoli. 581-582-594-595-610-612-635-660-629-624-604 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
8. Articoli 2043-2047-2048 del Codice Civile.



LE RESPONSABILITA' GIURIDICHE

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che, in base alla normativa attuale, si identificano in:

- a) **Culpa del Bullo Minore;**
- b) **Culpa in educando e vigilando dei genitori;**
- c) **Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.**



La responsabilità penale del minorenne autore di bullismo

Dal punto di vista penalistico si distingue il reato commesso da un minore di 14 anni rispetto a quello commesso da un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

- **Reati commessi da minore di 14 anni.**

Per i bambini minori di 14 anni che compiono atti di bullismo o comunque comportamenti previsti dalla legge come reato, non è prevista responsabilità penale. Infatti per la legislazione italiana i minori di 14 anni non sono penalmente imputabili.

La legge impone al Giudice del Tribunale per i Minorenni l'obbligo di pronunciare immediatamente, anche d'ufficio, declaratoria di non imputabilità (art. 26 D.P.R. 448/1988) quando accerta, o anche solo dubita (art. 8 c. 2 e 3 D.P.R. 448/1988), che il minore imputato non avesse compiuto i 14 anni di età, al momento della commissione del fatto.

Qualora il minore di 14 anni, venisse riconosciuto come “*socialmente pericoloso*” potrebbero essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il collocamento in riformatorio.

- **Reati commessi da minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni di età**

I minorenni di età compresa tra 14 e 18 anni sono penalmente imputabili. L'art. 98 c.p., in effetti, espressamente stabilisce che “*è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita*”.

Per essere considerati punibili con riguardo alla commissione di un dato fatto – reato, è necessario essere capaci di intendere e volere, ossia capaci di comprendere e volere data condotta avente rilevanza penale.

Il minore che abbia compiuto i quattordici anni, conseguentemente, potrà essere sottoposto a procedimento penale, ma a condizione che si sia correttamente rappresentato e abbia coscientemente voluto il comportamento penalmente rilevante per il quale subisce il giudicato. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

CULPA IN VIGILANDO E IN EDUCANDO

DEI GENITORI

➤ La responsabilità dei genitori – Culpa in vigilando e culpa in educando dei genitori

- ***La culpa in vigilando.***


Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati – *culpa in vigilando* – è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore.

Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. Si applica l'articolo 2048 del Codice Civile, primo comma, che recita: “*Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi*”. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva.

- ***La culpa in educando***

La giurisprudenza identifica la colpa del genitore oltre che nell'assenza di una corretta attività di vigilanza sul comportamento del minore – quindi nel non impedire il fatto – anche nel comportamento antecedente allo stesso, ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale. Nei casi di bullismo, il genitore deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore (Cass. Civ. 15706/2012; Cass. Civ. 9556/2009).

Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi. Inoltre, la colpa del genitore non coabitante non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata la carenza di educazione del genitore e di rapporti non costanti con il discendente.



➤ La responsabilità degli insegnanti – Culpa in vigilando degli insegnanti e culpa in organizzando della scuola

- **L'insegnante**

L'insegnante ha il compito di vigilare affinché nell'Istituto Scolastico non avvengano episodi di bullismo. In tal senso, la cosiddetta *culpa in vigilando* è prevista dalla stessa Costituzione italiana che all'art. 28 prevede che “i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici” e dal Codice Civile laddove all'art. 2048 secondo comma si prevede che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

La presunzione di colpa dell'insegnante può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito dell'evento.

Dal punto di vista penalistico l'insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale (art. 357 c.p.).

Pertanto egli può essere punito con una multa fino a 516 euro “quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni” (art. 361 c.p.)

- **Gli istituti scolastici**

In merito alla responsabilità degli Istituti Scolastici, la Giurisprudenza italiana ha più volte sottolineato la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per culpa in vigilando, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore. In particolare, la Giurisprudenza ricalca il

concetto di responsabilità dell'insegnante affiancandolo a quello della cosiddetta *culpa in organizzando*, stabilendo che non è sufficiente per gli operatori della scuola “*vigilare sul comportamento*” dei ragazzi al fine di scongiurare episodi. Per superare la presunzione di responsabilità, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “*misure preventive*” atte a scongiurare situazione antigiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (vedi Cass. Sez.III n. 2657/03 che sancisce come “*non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.*”

La vigilanza all'interno degli istituti scolastici deve essere quindi assicurata dentro e fuori la classe e l'organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo – prevedendo ad esempio uffici ad hoc (consultorio, assistenza psicologica ecc.) può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.

Nel corso degli anni molteplici interventi del legislatore hanno cercato di arginare la piaga del bullismo. **La Direttiva Ministeriale Fioroni del 2007 n. 16** – i cui principi ispiratori sono volti a delineare iniziative ed interventi preventivi con lo scopo di contrastare il fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni – ha stabilito che il tema del Bullismo va affrontato dalle Scuole con sistematicità, coinvolgendo, in modo attivo, gli studenti e favorendo la condivisione delle regole e la conoscenza delle sanzioni. Il **D.P.R. n. 249/1998** all'art. 4 prevede, inoltre, che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare con il quale si affrontino le questioni legate al bullismo prevedendo procedure sanzionatorie. Ulteriori novità e obblighi in capo alla scuola sono stati introdotti dalla legge n. 71/2017 che ha stabilito nuove strategie di contrasto al fenomeno del *cyberbullismo*.

(Legale.savethechildren.it/il bullismo).



ALLO SCOPO DI PREVENIRE I SOPRA CITATI COMPORTAMENTI E ALLO SCOPO DI ADOTTARE MISURE ATTE A SCONGIURARE LE SITUAZIONI ANTIGIURIDICHE SOPRA DETTE:

➤ **Il Dirigente scolastico:**

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo.
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola e dall'uso regolamentato della piattaforma digitale per la didattica a distanza.
- Favorisce la discussione tra le parti che cooperano al processo educativo attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

➤ **Il Referente antibullismo e cyberbullismo”:**

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale.
- Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori incaricati.
- Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi/webinar per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia.

➤ **Il collegio docenti:**

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
- Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

- Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- Predisporre strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione delle segnalazioni e/o dei casi.



Il Consiglio di classe:

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.



Il Docente:

- Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet.
- Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
- Durante la Didattica a Distanza regola le modalità di consegna delle attività, reimposta quotidianamente il link della propria classe virtuale e lo rende visibile solo qualche minuto prima dell'inizio della lezione. Presiede al rispetto delle regole nell'aula virtuale: microfoni spenti se non è richiesto nessun intervento, uso della chat solo per interventi pertinenti, ammessi solo se il registro linguistico è adeguato e rispondente al contesto.



I Genitori:

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole.
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli.
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi anche durante la Didattica a distanza, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti.
- Conoscono il regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità, sottoscrivono quest'ultimo.
- Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità.
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on- line a rischio.



Gli Alunni:

- Conoscono il regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità, sottoscrivono quest'ultimo. Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on- line a rischio.
- Partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.
- Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla rete e partecipano alla didattica digitale.
- Non è loro consentito, durante le attività didattiche in presenza e in remoto riprendere o acquisire - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
- La divulgazione del materiale acquisito per attività didattica è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
- Durante la Didattica a Distanza si impegna al rispetto delle regole nell'aula virtuale: microfoni spenti se non è richiesto nessun intervento, uso della chat solo per interventi pertinenti, ammessi solo se il registro linguistico è adeguato e pertinente.

PIANO DI AZIONE
per la prevenzione e il contrasto



LE AZIONI DELLA SCUOLA

Schema procedure scolastiche in caso di atti di cyberbullismo e bullismo

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico

1. Prima fase: presa in carico e valutazione del caso

- Informazione immediata al Dirigente scolastico;
- Analisi e valutazione del fatto.
- Soggetti responsabili: Dirigente scolastico.
- Soggetti coinvolti: Team antibullismo/cyberbullismo.
- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità;
- Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.

(In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro).

2. Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

- Soggetti responsabili: Dirigente scolastico e docenti del Consiglio di classe.
- Altri soggetti coinvolti: Team anti bullismo/cyberbullismo.

SE i fatti sono confermati / esistono prove oggettive si stabiliscono le azioni da intraprendere

sulla base delle sanzioni previste dal Regolamento disciplinare.

SE i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo:

Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3. Terza fase: azioni e provvedimenti

SE i fatti sono confermati:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
2. Comunicazione ai genitori del bullo e/o cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente.
3. Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.
4. Eventuale **avvio della procedura giudiziaria**: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte).
5. ***Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.***

4. Quarta fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto.
- Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.



MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- L'intenzione di nuocere;
- L'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

Premesso che la Scuola adotta atteggiamenti di prevenzione, di comprensione, di guida e di

amore, non appare superfluo fissare, come previsto dall'art.328, c.7,T.U.297/94, sanzioni disciplinari da irrogarsi solo dopo aver esperito ogni tentativo improntato alla saggezza educativa e tenuto conto del tipo di infrazione commessa. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle situazioni aggravanti o attenuanti, della possibilità di riparazione.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- a) **AMMONIZIONE:** Richiamo verbale irrogato dall'Insegnante;
- b) **AVVERTIMENTO scritto:** annotato sul registro; è inflitto dal docente che svolge la lezione o che è incaricato della vigilanza negli spazi nei quali è stato riscontrato il comportamento scorretto e consiste nel richiamo formale al rispetto delle regole e dei doveri dell'alunno. Può infliggere tale sanzione anche il Dirigente Scolastico.
- c) **Prima CENSURA:** Richiamo scritto annotato sul registro di classe e da comunicare ai Genitori, che devono darne riscontro. Viene irrogato dal docente presente
- d) **Seconda CENSURA:** Richiamo scritto annotato sul registro di classe da comunicare ai Genitori, che devono darne riscontro. Viene irrogato dal Dirigente Scolastico su segnalazione verbale o scritta dei docenti di classe
- e) **ESCLUSIONE temporanea** da attività ricreative, associative, partecipative o sportive: consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche e vi compresi i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche. Gli allievi e le allieve che reiterano comportamenti scorretti, tali da essere valutati con un voto al comportamento inferiore al sette, non partecipano al viaggio d'istruzione di uno o più giorni; possono partecipare, tuttavia, alle uscite didattiche e/o ad altre attività inter e para scolastiche che si svolgono durante l'orario curricolare solo se autorizzati dal Consiglio di Classe.
- f) **ALLONTANAMENTO temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:** tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. "Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'allievo è consentito iscriversi, anche in corso d'anno ad altra scuola" (dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, art. 4, comma 10) o a cambiare sezione.
- g) **ALLONTANAMENTO temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni:** tale sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
"reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) e una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).
Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite

dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, la Scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilità ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

- h) **ALLONTANAMENTO dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:** l'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana, e atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

- i) **ESCLUSIONE dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi:** nei casi più gravi di quelli già indicati precedentemente il Consiglio di Istituto può disporre dell'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di licenza conclusiva del corso di studi.

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti f), g), h), i) possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali evinca la responsabilità disciplinare dello/a studente/essa.

Con riferimento alle sanzioni che comportino l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni oppure fino al termine dell'anno scolastico, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione.

Regolamento di disciplina secondaria I grado Anno scolastico 2020/2021